

3 aprile 2018

Spett.le
AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Direzione dei servizi digitali e della Rete
c.a. l'ing. Marco Petracca

agcom@cert.agcom.it
upsr@agcom.it

Consultazione pubblica sulle procedure per l'assegnazione e per l'utilizzo delle frequenze nelle bande 700 MHz, 3600-3800 MHz e 26 GHz per favorire la transizione al 5G, ai sensi della legge di bilancio 2018

PROFILO DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI

Confindustria Radio Televisioni (CRTV) è l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, costituita nel giugno 2013. Gli Associati ricomprendono i maggiori operatori radiotelevisivi nazionali: Discovery Italia, Elemedia (Gruppo Editoriale L'Espresso), Giglio Group, HSE24, La7, Mediaset, Persidera, Prima Tv, Qvc Italia, Radio Italia, Rai, RDS – Radio Dimensione Suono, Rete Blu, Rtl 102.5 Hit Radio, Tivù, Viacom International Media Networks Italia. Aderiscono a CRTV anche le maggiori emittenti locali, attraverso l'Associazione TV Locali, e l'Associazione Radio FRT. Tra i soci aggregati vi sono: Eutelsat Italia e DNG (Digital News Gathering).

In CRTV sono rappresentate tutte le principali componenti del settore: emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali, operatori di rete e di piattaforma. Si tratta di un comparto che nel complesso esprime ricavi per circa 9,5 miliardi di Euro e una forza lavoro di circa di circa 90.000 addetti, di cui circa 30.000 diretti (stime CRTV).

Obiettivo fondante di CRTV è la rappresentanza unitaria del settore radiotelevisivo sul

piano istituzionale, legislativo e contrattuale.

CRTV collabora con tutti i Ministeri competenti, le Istituzioni Politiche e i Regolatori, nazionali e comunitari. L'attività dell'Associazione è mirata a contribuire alla creazione e il mantenimento di regole eque e che permettano al comparto di crescere, innovare e continuare a svolgere l'importante ruolo che gli compete nel processo di ammodernamento del Paese.

CRTV fornisce le proprie osservazioni in relazione alle problematiche interferenziali riferibili alla utilizzo delle frequenze in banda 694-790 MHz sulle frequenze in banda 470-694 UHF (cosiddetta banda sub-700) destinate al broadcasting televisivo e segnatamente commenta i punti 116 e 117 e risponde alle domande 4.1 e 4.2 della Consultazione di cui in oggetto, senza con ciò prestare acquiescenza e fermo restando la più ampia tutela che l'Associazione e i singoli Associati aderenti potranno far valere in relazione all'attuazione della Legge di Stabilità 2018 in tema di frequenze televisive.

Quanto segue non contiene parti da sottrarre alla pubblicazione e/o all'accesso.

116. Riguardo in particolare alla coesistenza con i sistemi di tipo broadcasting che utilizzando le frequenze in banda adiacente (al di sotto di 694 MHz) si ritiene allo stato che le norme tecniche siano sufficienti e non sia necessaria una gestione specifica come avvenuto nel caso della banda 800 MHz, in quanto nel caso della banda 700 MHz FDD la separazione è di 9 MHz invece che 1 MHz e vi è l'inversione tra utilizzo in uplink e downlink dei blocchi FDD.

117. È d'uopo altresì osservare che nessuna norma tecnica di compatibilità assicura la totale assenza di problematiche interferenziali nocive in tutti i casi possibili di interferenza, sia in banda che fuori banda, e che la stessa normativa comunitaria prevede la possibilità di dover applicare norme di mitigazione addizionali in maniera proporzionata per risolvere i rimanenti casi di interferenza. Pertanto, in tali circostanze l'Autorità ritiene che in prima istanza siano gli operatori aggiudicatari a dover adottare opportune tecniche di mitigazione per evitare residui fenomeni di interferenza e che in ogni caso gli operatori dei servizi interferiti debbano offrire ogni supporto e collaborazione tecnica al fine di risolvere i detti problemi. In caso di persistenza di problemi di interferenza, l'Amministrazione competente si riserva di individuare ed imporre caso per caso specifici obblighi a carico degli operatori interessati in maniera giustificata e proporzionata, ivi inclusa, nei casi in cui sia strettamente necessario, la previsione che i servizi interessati debbano adottare le opportune tecniche di mitigazione.

4.1) Il rispondente ritiene sufficienti le misure tecniche previste per garantire la compatibilità dell'uso delle frequenze, sia in banda che fuori banda? Ha qualche altra misura da proporre specificandone i relativi vantaggi?

4.2) Il rispondente fornisca le proprie osservazioni circa la necessità di adeguamento delle condizioni tecniche d'uso della banda, ivi inclusi i criteri di protezione, ad eventuali nuove norme di armonizzazione e/o nuovi parametri tecnici di impiego adottati o eventualmente imposti dall'Amministrazione, in linea con le best practice internazionali.

Come noto, le problematiche interferenziali, in maniera del tutto analoga a quanto avvenuto per la banda a 800 MHz, possono essere ricondotte a tre scenari: (i) interferenza sugli amplificatori dei sistemi di antenne riceventi il segnale televisivo DVB-T/DVB-T2 fino alla saturazione e conseguente blocco delle ricezioni televisive nel loro complesso; (ii) interferenze sul canale adiacente; (iii) interferenze generate dai terminali sui ricevitori direttamente o attraverso l'impianto di distribuzione domestico.

L'esperienza maturata con il deployment dei servizi LTE nella banda a 800 MHz porta a ritenere più importante, rispetto alle emissioni fuori banda (ii), il caso (i) di saturazione degli amplificatori dei sistemi riceventi e il conseguente blocco delle ricezioni dei segnali DVB-T/T2.

Il fenomeno della saturazione di cui al punto (i) si verificherà certamente e riguarderà in generale gli stessi impianti di ricezione già oggetto di analogo disturbo in seguito al deployment dei servizi LTE in banda a 800 MHz, causa la vicinanza ad una stazione radiobase, e sarà amplificato dal fatto che il 5G prevede lo sviluppo di un numero più elevato di punti di emissione.

Con riferimento alle interferenze generate dai terminali mobili sui ricevitori DVB-T/T2 (iii), si evidenzia che sono ancora in corso gli studi a livello internazionale. Allo stato questi studi non escludono problematiche interferenziali. Il fenomeno dovrà essere quindi monitorato con lo sviluppo delle reti 5G.

L'intervallo di guardia di 9 MHz e l'inversione tra utilizzo in uplink e in downlink dei blocchi FDD pertanto non sono sufficienti ad impedire il verificarsi di problematiche interferenziali.

Piuttosto, un intervallo di guardia più ampio e l'inversione tra uplink e down link dovrebbero consentire una riduzione dei costi dei filtri necessari a garantire la corretta ricezione dei segnali TV. A riguardo, come noto, il CENELEC ha avviato la stesura della relativa norma tecnica (EN 50083-2-4, attualmente allo stato di Committe Draft

CD, diventerà norma non prima di fine 2018).

Il “report 53” della CEPT (“*To develop harmonised technical conditions for the 694 - 790 MHz ('700 MHz') frequency band in the EU for the provision of wireless broadband and other uses in support of EU spectrum policy objectives*”) definisce come limite massimo di emissioni fuori banda un valore (-42 dBm/8 MHz) calcolato per sistemi mobili che operano con ampiezza di banda uguale o inferiore a 10 MHz.

Nello stesso Report si fa esplicitamente riferimento al fatto che, qualora le amministrazioni consentano agli operatori mobili un utilizzo di banda superiore a 10 MHz nella banda a 700 MHz, tale limite potrebbe non essere più soddisfatto dai dispositivi mobili e quindi le stesse amministrazioni dovrebbero prevedere ulteriori misure preventive a difesa del broadcasting nella banda sub-700.

Quest’ultima osservazione prende spunto dal fatto che nella consultazione dell’AgCom – punto 67 – si apre alla possibilità, remota, che un operatore possa aggiudicarsi 3 blocchi e quindi di conseguenza usare 15 MHz nella banda 700 MHz.

Con riferimento, quindi, al punto 117, accolto l'assunto che le norme tecniche di compatibilità, non possano garantire al 100% la tutela dei servizi broadcast e che quindi possano essere utili "norme di mitigazione addizionali", non appare abbastanza chiaro chi debba essere onerato nel caso di interferenza nociva. Anzi, già "in prima istanza" si impone "ogni supporto e collaborazione tecnica" da parte degli interferiti e nell'ipotesi in cui comunque persista interferenza, "obblighi a carico degli operatori interessati".

Ad avviso di CRTV, come già fatto nel caso delle interferenze generate dall’LTE a 800 MHz, l’approccio da adottare è quello di individuare soluzioni *ex ante* concordate con i soggetti interessati, anche alla luce degli studi internazionali in corso in ambito CEPT, citati dalla stessa AgCom nel documento in consultazione (cfr. punti 113 e 114).

In questa ottica, come previsto nel caso dell’LTE a 800 MHz, nelle ipotesi di situazioni interferenziali generate dalle utilizzazioni 5G, è necessario prevedere la possibilità di imporre in via esclusiva agli assegnatari delle frequenze in banda a 700 MHz gli oneri per la tutela dei servizi broadcast legittimamente eserciti nella banda sub-700. Questo anche in conformità con quanto previsto anche dalla Decisione 899/2017 UE.

Una soluzione chiara e condivisa tra i soggetti interessati, definita prima del verificarsi

delle possibili interferenze, con i relativi costi a carico degli operatori assegnatari delle risorse frequenziali, permetterebbe di non arrecare disservizi ai clienti finali dei servizi interferiti, diminuirebbe in maniera significativa le problematiche degli operatori così come i costi che interventi caso per caso ed ex post potrebbero comportare. Un'analisi concreta delle soluzioni da adottare per evitare le possibili interferenze potrebbe essere anche individuata in un apposito tavolo tecnico tra le istituzioni competenti e gli operatori coinvolti.

CRTV chiede, quindi, che venga prevista una procedura risolutiva degli effetti delle interferenze sui segnali televisivi in maniera del tutto analoga a quella messa in atto per la banda a 800 MHz e a carico degli operatori assegnatari delle frequenze in banda a 700 MHz.

Conseguentemente e in analogia con quanto fatto per la banda a 800 MHz, si chiede di integrare lo schema di delibera all'art. 12 con il comma di seguito riportato.

Comma 1 bis. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale e quanto previsto al comma 1 per l'interferenza in banda adiacente, qualora l'applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1 non garantisca la totale assenza di interferenze nocive in tutti i casi possibili di interferenza, gli operatori aggiudicatari devono assicurare il coordinamento e/o l'adozione di specifiche ulteriori tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori broadcast che utilizzano bande contigue nelle medesime aree. Nel far ciò gli operatori aggiudicatari interessati suddividono ragionevolmente gli oneri nelle aree interessate. L'amministrazione competente può imporre norme tecniche più restrittive, incluse specifiche tecniche di mitigazione o limiti alla potenza spettrale emessa, in maniera giustificata e proporzionale, al fine di risolvere eventuali, residuali, casi di interferenza nociva reciproca ed assicurare l'uso efficiente dello spettro.